

**Tribunale Ordinario di Savona**

**SEZIONE CIVILE**

**N. R.G. 141/2024**

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Paola Di Lorenzo      Presidente rel.

Dott. Davide Atzeni              Giudice

Dott. Ssa Anna Ferretti         Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 141/2024 RG avente ad oggetto  
l'opposizione *ex art.* 206 CCII allo stato passivo promossa da

\_\_\_\_\_ – oggi \_\_\_\_\_ in  
**persona del legale rappresentante pro tempore** rappresentata e difesa  
dall'Avv. \_\_\_\_\_ ra in atti

- ricorrente -

contro

**Liquidazione giudiziale di stabilimenti** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e concordato preventivo, in persona del Curatore Dott.  
\_\_\_\_\_

- resistente, contumace

### Motivi della decisione

premesso che il Creditore [redacted] ora [redacted]

[...] sostenuta la propria legittimazione attiva e dato atto di aver richiesto, nell'indicata procedura fallimentare, l'ammissione al passivo per € 1.077.789,50, con ricorso depositato il 19.1.2024 lamentava che il Giudice delegato, condividendo la proposta del Curatore, nel decreto con cui ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo, aveva disposto “[...] l' esclusione del credito come da proposta del Curatore: non risulta provata l'intera evoluzione dei rapporti di conto corrente da cui scaturirebbero i crediti di cui viene richiesta l'ammissione al passivo, né risultano prodotti integralmente gli effetti cambiari insoluti. In ogni caso, la quantificazione del credito non tiene conto del fatto che la definitività dell'omologazione del concordato preventivo e la sua mancata risoluzione comportano la possibilità di ammissione al passivo della successiva liquidazione giudiziale nella sola misura falcidiata (cfr. Cass. Sez. Unite, 14/2/2022 n. 4696)”

Deduceva l'erroneità di tale determinazione, rilevando in primis che la mancata ammissione era erroneamente motivata in ragione dell'omesso deposito in atti di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 574.65 della fallita, oltre che di tutti gli effetti rimasti insoluti in relazione al rapporto di anticipazione su fatture commerciali n. 66602311,74.

Sosteneva che in tal caso al più l'ammissione potrebbe essere limitata al *quantum provato* e non in radice negata e, con particolare riferimento al c/c

574.65 in esame, evidenziava che in tema di contenzioso bancario concernente la esatta determinazione del saldo di un rapporto di conto corrente, l'omissione del deposito di tutti gli estratti conto periodici di tale rapporto in relazione all'intera sua durata non impediva l'accertamento giudiziale richiesto, come anche affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., 9 febbraio 2023, n. 4083.

Sosteneva quindi che la documentazione versata in atti costituiva adeguata prova del credito nella misura richiesta nell'istanza di insinuazione e formulava analoghe considerazioni in relazione al rapporto di anticipazione di credito n. 06660231174 su fatture commerciali fino all'importo massimo di €. 100.000,00 e al rapporto di anticipazione su ricevute bancarie (RI. [REDACTED]).

Quanto poi alla prospettata ammissione del credito al passivo nella misura falciata, come in origine prevista nel precedente Concordato preventivo, mai formalmente dichiarato chiuso e mai adempiuto, l'opponente osservava che la liquidazione giudiziale in cui chiede di insinuarsi è stata aperta su iniziativa della stessa società debitrice e che dunque, l'apertura della diversa procedura concorsuale, sarebbe fatto sopravvenuto e costituirebbe netta cesura rispetto al precedente concordato non adempiuto, al di fuori del quale non potrebbero dunque applicarsi i relativi effetti.

Rilevava che alla data del deposito da parte della *Controparte\_4* [REDACTED] (dianzi anche [REDACTED]) della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, il termine ultimo per l'esecuzione del piano concordatario (31 dicembre 2018) era scaduto da oltre cinque anni. Il credito accertato avrebbe quindi dovuto essere ammesso ed essere

ammesso in misura integrale e non falciata. Concludeva pertanto chiedendo di *“disporre l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale di [REDACTED] e Concordato Preventivo del credito dell’esponente nella misura di €. 1.077.789,50 (€. 941.566,67 + 106.106,57 + 30.116,26) ovvero nella diversa misura che risulterà effettivamente comprovata alla luce della documentazione contrattuale e contabile già messa a disposizione della procedura di liquidazione giudiziale e che si allega integralmente alla presente”*.

Il Collegio, investito della questione, con decreto del 17.5.2024 qui richiamato, disponeva procedersi a CTU incaricando il professionista Dr

[REDACTED]

- 1-di verificare la congruità fra il saldo del c/c n. 574,65 al 31.12.2014 (a debito del correntista pari a € 820.569,28) e la documentazione prodotta e verificare altresì se l’applicazione degli interessi e delle altre forme di remunerazione della banca sia conforme alle previsioni contrattuali;

- 2- ricostruire, sulla base della documentazione prodotta, il saldo del conto anticipi - rapporto di anticipazione su fatture commerciali n. 66602311,74, acceso dalla correntista in data 29.7.2011 presso la Filiale della banca [REDACTED];

- 3- verificare se l’applicazione degli interessi e delle altre forme di remunerazione della banca sia conforme alle previsioni contrattuali.

Nel corso delle operazioni peritali la Banca ricorrente conveniva con le conclusioni cui il CTU era pervenuto in punto quantificazione del credito e all’udienza dell’8.7.2025 il difensore, munito dei relativi poteri, modificava

la domanda di insinuazione come segue: *“in riforma dello Stato passivo il giudice voglia ammettere il credito insinuato a titolo di saldo debitore del conto corrente numero 57.465 sulla somma richiesta di euro 941.567,00 per la minor somma di € 805.945,00 e, a titolo di saldo debitore delle ricevute bancarie, la somma di € 30.116,26”*.

Nella perdurante contumacia del fallimento la causa, alla successiva udienza del 27.1.2026, veniva rimessa al collegio per la decisione.

\*\*\*\*\*

Il Collegio ritiene che l'opposizione sia parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

Risulta pacifico dagli atti di causa e ammesso dallo stesso opponente che la [REDACTED] originaria creditrice, era titolare di un credito nei confronti della fallita [REDACTED].

Quanto alla prima questione, relativa all'avvenuta esclusione dell'intero credito non risultando provata l'intera evoluzione dei rapporti di conto corrente da cui i crediti sarebbero scaturiti in quanto non erano stati depositati gli estratti conto e i documenti relativi all'intero rapporto, non può che richiamarsi quanto osservato dal Collegio nel decreto del 17.5.2024 con il quale è stata disposta CTU e che di seguito si trascrive nella parte di interesse per comodità di lettura:

*“Va preliminarmente dato atto che riguardo al c/c n. 574,65 , acceso dalla [REDACTED] CP\_1 il 26.1.1984 con la banca cedente MPS Spa risultano depositati, ai doc 8 e 9, tutti gli estratti conto dal 1.1.2007 (che porta un saldo attivo di € 305,60) al 31.12.2014 (da cui risulta un saldo debitore di €*

820.569,28). Al doc. 10 risulta depositato il contratto di apertura di credito per € 700.000,00 sul conto corrente indicato, di € 250.000,00 per anticipo fatture e di ulteriori € 100.000,00 per anticipo contratti Italia. Tanto premesso il Collegio, seguendo la più recente giurisprudenza, ritiene che il fatto che la produzione degli estratti conto risulti incompleta possa comportare unicamente l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti posti a fondamento dell'azione ( con il conseguente rigetto della domanda nella parte non provata) ma non giustifichi un rigetto integrale che travolga anche i crediti provati e i relativi effetti ove siano calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 09 febbraio 2023, n. 4083.). Specifica la Suprema Corte nella sentenza citata che tale principio ha a valere sia nel caso in cui attore – gravato dell'onere della prova – sia il cliente della banca, sia quando, come nel caso in esame, sia invece la banca ad agire, e su di essa incomba l'onere di provare il credito finale risultante dalle movimentazioni del conto. In entrambe le ipotesi invero conseguenza della lacuna documentale è che l'attore subisce l'azzeramento dei crediti che potrebbero risultare dagli estratti conto mancanti, il che però non gli preclude la possibilità di vedere riconosciuto il proprio credito al netto di quell'azzeramento. Nel caso che ci occupa inoltre, ad un primo esame della documentazione versata in atti, non appare neppure necessario procedere all'azzeramento del saldo poiché il primo estratto conto disponibile prodotto dalla banca attrice presenta un saldo attivo per il cliente. Qualora spetti alla banca attrice dare prova della fondatezza delle proprie ragioni, ove il saldo del primo estratto conto disponibile presenti un credito per il correntista, è proprio partendo da tale saldo che può essere fatta la ricostruzione

*dell'andamento del rapporto. Qualora al contrario il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile risulta invece a debito per il cliente, occorre allora ripartire dal c.d. "saldo zero" al fine di sterilizzare l'eventuale effetto di movimenti dare/avere relativi al periodo pregresso non documentati e dunque non valutabili. Nella vicenda che ci occupa, inoltre, non vi è neppure contestazione in relazione all'andamento del conto corrente sotto il profilo dell'applicazione degli interessi, come invece nella gran parte dei casi esaminati dalle pronunce intervenute in argomento, e la questione proposta dall'opponente riguarda unicamente l'accertamento della sussistenza del proprio credito derivante dalla mancata restituzione da parte della debitrice di quanto erogato in ragione delle aperture di credito accordate dalla banca. Ed invero il rapporto di c/c n. 574,65, che è stato aperto nel 1984, al 1.1.2007 presentava un saldo attivo di circa 350 € e al successivo 1.3.2007 un attivo di oltre 30.000,00; al 31.12.2014 presentava invece un saldo debitore di oltre € 820.00,00 Euro ed è lecito pertanto ritenere che tali passività siano da ricondurre a quanto intervenuto in detto lasso di tempo e non a vicende pregresse non documentate che risultano dunque irrilevanti. Ciò si afferma tenendo presente che proprio in quel frattempo, e precisamente in data 28.7.2011, fra la banca e la [REDACTED] allora in bonis era stato stipulato un contratto di apertura di credito per € 700.000,00, oltre a € 250.000,00 per anticipo fatture e ad ulteriori € 100.000,00 per anticipo contratti Italia. Non da ultimo va considerata la mancata costituzione del fallimento, e che dunque nessun elemento a sostegno della mancata ammissione in toto dei crediti indicati dalla cessionaria opponente risulta portato all'attenzione di*

*questo Collegio. L'integrale esclusione dei crediti vantati da [REDACTED] pertanto non appare corretta".*

Come sopra anticipato, nelle more del giudizio la ricorrente [REDACTED], aderendo alle conclusioni del CTU, ha modificato l'originaria domanda riducendo la pretesa e chiedendo di *"ammettere il credito insinuato a titolo di saldo debitore del conto corrente numero 57.465 sulla somma richiesta di euro 941.567,00 per la minor somma di € 805.945,00 e, a titolo di saldo debitore delle ricevute bancarie, la somma di € 30.116,26"*.

Il Collegio, ritenute condivisibili le conclusioni cui è pervenuto Il CTU, alle quali [REDACTED] ha aderito, le fa proprie con la conseguenza che la domanda di parte opponente, così come modificata sul punto deve essere accolta.

\*\*\*\*\*

Diversa e controversa questione attiene poi alla operatività della falcidia prevista nel piano concordatario, mai adempiuto, che il Fallimento ritiene applicabile e che l'opponente respinge.

La Cassazione si è espressa a più riprese in materia e l'orientamento ormai costante (cristallizzato dalla sent. SS.UU. n. 4696/2022), sostiene che la falcidia concordataria non opera solo se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile dichiarare la risoluzione del concordato *ex art. 186 L.F.*, posto che in tal caso l'attuazione del piano è resa impossibile proprio dalla dichiarazione di fallimento che, sovrapponendosi al concordato preventivo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. Negli altri casi, come quello che ci occupa, i crediti possono essere ammessi al

passivo solo nella misura prevista dal piano concordatario cui i creditori hanno aderito.

In particolare, con riferimento a un caso di fallimento dichiarato, come nel caso in esame, “*omisso medio*”, ovvero dopo lo scadere del termine annuale previsto per la risoluzione del concordato, nella citata sentenza la Cassazione ha in particolare chiarito che “*(...) la dichiarazione di fallimento è avvenuta omissio medio anni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 186, terzo comma, legge fall., e su iniziativa di un creditore (omissis) diverso sia dalla stessa (omissis) che da quello che aveva avanzato l’istanza di risoluzione già ritenuta infondata. In tale condizione non può sostenersi che la dichiarazione di fallimento implicitamente contenesse la necessaria previa risoluzione del concordato. L’effetto esdebitatorio (parziale) conseguente all’omologazione non viene meno in casi simili, perché scaduto il termine per la risoluzione del concordato (o rigettata la relativa domanda) il debitore continua a essere obbligato all’adempimento delle obbligazioni così come derivanti dal piano; sicché si riapre solo lo scenario delle possibili iniziative dirette a farne accertare l’insolvenza, secondo quanto per l’appunto confermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite (ndr, Cass. SS.UU. n. 4696/2022)”.*

Con successiva ordinanza (Cass Civ Sez 1 del n. 15862 del 6 giugno 2024), perfettamente in termini, la Suprema Corte ha ancora una volta chiarito che l’effetto esdebitatorio del concordato (in questa fase coincidente con la falcidia concordataria) prosegue la propria operatività in caso di fallimento *omisso medio* in quanto solo la risoluzione ex art. 186 L.F., nei termini di legge, ne determina l’inapplicabilità in sede fallimentare,

precisando anche che il momento da cui inizia a decorrere il termine annuale per la risoluzione del concordato coincide solo ed esclusivamente con il momento previsto per l'ultimo adempimento del piano concordatario, a prescindere dalla tipologia di concordato.

Tale orientamento, ormai consolidato, porta dunque a ritenere che l'unica strada perseguibile concessa al creditore per non veder falciato il proprio credito in sede fallimentare sia la previa risoluzione del concordato nel termine previsto, ovvero entro un anno dall'ultimo adempimento previsto dal piano concordatario, con contestuale istanza per la declaratoria di fallimento, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

Ed invero nella presente procedura in data 21.9.2018, e dunque entro il termine annuale decorrente dalla data prevista per l'esecuzione del concordato (31.12.2017) era stato presentato da altro debitore, [REDACTED] del concordato preventivo 5/2014 con contestuale istanza di fallimento; tuttavia tale istanza non era stata coltivata, ed era seguita rinuncia; solo dopo anni, e precisamente il 28.7.2023, l'istanza di fallimento è stata reiterata in proprio dalla "[REDACTED]" senza che mai si fosse proceduto alla risoluzione del concordato.

Era seguita l'apertura della Liquidazione giudiziale avendo il Tribunale in allora ritenuto l'inapplicabilità dell'art. 180 L. Fall ed applicato il Nuovo codice della crisi.

Parte opponente evidenzia che il Tribunale, seppure incidentalmente nel risolvere la questione di diritto intertemporale relativa all'applicabilità della vecchia disciplina o della nuova, si era espresso escludendo la perdurante

pendenza della procedura concordataria alla data del deposito nel luglio del 2023, della domanda di liquidazione giudiziale ‘in proprio’ di [REDACTED] poiché nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale si legge che “...il concordato era stato omologato prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e [...] detto evento aveva poi determinato la chiusura della procedura concordataria ex art 180 L.F. con la conseguenza che può ritenersi che la precedente procedura concordataria non fosse ormai più pendente”.

Parte opponente faceva dunque discendere, da tale asserzione, effetti assimilabili alla risoluzione del concordato e chiedeva escludersi l’applicazione della falcidia.

I Collegio dissente, atteso che tale situazione di fatto, ovvero l’inattuazione del piano concordatario, è proprio tipica delle situazioni che la Corte di cassazione, con le pronunce sopra citate si è trovata ad esaminare e che ha risolto nel senso descritto, formulano principi cui il Tribunale intende uniformarsi.

Del resto tale lettura è confortata dal fatto che, come emerge dall’esame dello stato passivo della liquidazione giudiziale, dichiarato esecutivo, il criterio della falcidia dei crediti insinuati dai creditori concordatari è stato generalmente applicato.

Il credito di [REDACTED] insinuato a titolo di saldo debitore del conto corrente numero 57.465 deve dunque essere ammesso per la minor somma di € 805.945,00 e, a titolo di saldo debitore delle ricevute bancarie, per la somma di € 30.116,26 e su tali somme deve essere applicata la falcidia

concordataria che verrà determinata nel suo ammontare dal professionista delegato della procedura.

La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite

PQM

Visto l'art. 206 CCII ,

in parziale accoglimento dell'opposizione,

ammette il credito di [REDACTED] insinuato a titolo di saldo debitore del conto corrente numero 57.465 per € 805.945,00 e, a titolo di saldo debitore delle ricevute bancarie, per la somma di € 30.116,26, somme sulle quali dovrà essere applicata la falcidia concordataria.

Rigetta nel resto l'opposizione proposta.

Compensa integralmente le spese di lite

Così deciso nella Camera di consiglio del 25/2/20260.

Il Presidente rel

Dott. Paola Di Lorenzo